



REGOLAMENTO CERTIFICAZIONE

**Regolamento di Certificazione di saldatori,
brasatori ed operatori di materiali metallici
secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012**

Rev.	Data	Modifiche	Preparato da	Verificato da	Approvato da
0	29/05/2017	Prima emissione	RT	RGQ	DIR
1	06/09/2017	Revisione a seguito rilievi ACCREDIA	RT	RGQ	DIR
2	23.02.23	Revisione a seguito rilievi ACCREDIA	RT	RGQ	DIR

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 2/13

INDICE

CAP.	PAR.	DESCRIZIONE	PAG.
1		SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	2
2		RIFERIMENTI	3
	2.1	Riferimenti normativi	3
	2.2	Altri riferimenti	3
3		TERMINI, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI	4
4		RESPONSABILITÀ	4
5		CONDIZIONI GENERALI	4
6		PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ	4
7		PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE	5
	7.1	Generalità	5
	7.2	Nomina degli ispettori	5
	7.3	Pianificazione degli esami	6
	7.4	Svolgimento degli esami	6
	7.5	Esito negativo degli esami	6
8		EMISSIONE DEI CERTIFICATI	7
9		VALIDITÀ DEI CERTIFICATI	7
	9.1	Prolungamento della validità	8
10		INTERRUZIONE ITER DI CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	9
	10.1	Interruzione iter di certificazione	9
	10.2	Sospensione della certificazione	9
	10.3	Revoca della certificazione	9
11		LOGO ACCREDIA	10
12		RECLAMI E RICORSI	10
	12.1	Reclami	10
	12.2	Ricorsi	11
13		CORRISPETTIVI	11
14		MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	12
15		RISERVATEZZA	12
16		INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (PRIVACY)	12
17		MODIFICHE	13
18		ALLEGATI	13

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le modalità seguite da EUCER s.r.l. (di seguito, per brevità 'EUCER') per la certificazione di saldatori, operatori di saldatura e di altri operatori addetti alla realizzazione di giunzioni permanenti (brasatura, mandrinatura, etc.), secondo quanto previsto al punto 3.1.2 dell'allegato I della direttiva 2014/68/UE.

L'accessibilità alla certificazione di EUCER è garantita a chiunque ne faccia richiesta, purché soddisfi i requisiti del presente Regolamento.

L'applicazione del Regolamento è sottoposta alla sorveglianza della Comitato di Certificazione di EUCER. EUCER inoltre può avvalersi di centri d'esame e/o strutture di supporto esterne dotate di idonei locali, attrezzature, strumentazione e personale tecnico per lo svolgimento delle attività.

Il presente Regolamento inoltre stabilisce le responsabilità del Richiedente i servizi sopra indicati ad EUCER, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino i medesimi servizi di certificazione.

EUCER non è tenuta a prestare qualsiasi tipo di assistenza o consulenza al Committente/Fabbricante e pertanto tali servizi non potranno essere richiesti.

Si precisa che, per attività di consulenza si intende la partecipazione in attività di:

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 3/13

- Progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione o distribuzione di un prodotto certificato o di un prodotto da sottoporre a certificazione;
- Progettazione, attuazione, gestione o manutenzione di un processo certificato o di un processo da sottoporre a certificazione;
- Progettazione, attuazione, erogazione o manutenzione di un servizio certificato o di un servizio da sottoporre a certificazione;
- Attività di formazione specifica

2. RIFERIMENTI

2.1. Riferimenti normativi

- UNI CEN EN ISO/IEC 17024 - Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione delle persone;
- ~~RG-01-01:~~ Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Validazione e Verifica – Parte generale;
- ~~RG-01-02:~~ Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione— di personale del Personale;
- ~~RG-01-03:~~ ~~Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto;~~
- CEI UNI EN ISO/IEC 17000 - Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali;
- UNI EN ISO 9606-1 - Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 1: Acciai;
- UNI EN ISO 9606-2 - Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 2: Alluminio e leghe di alluminio;
- UNI EN ISO 9606-3 - Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 3: Rame e leghe di rame;
- UNI EN ISO 9606-4 - Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 4: Nickel e leghe di nickel;
- UNI EN ISO 9606-5 - Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 5: Titanio e leghe di titanio, zirconio e leghe di zirconio;
- UNI EN 287-6 - Prove di qualificazione dei saldatori. Saldatura per fusione. Parte 6: Getti di ghisa;
- UNI EN ISO 14732 - Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli operatori di saldatura e dei preparatori di saldatura per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di materiali metallici;
- UNI EN ISO 13134: Brasatura Forte – Qualificazione della Procedura;
- UNI EN ISO 13585 - Brasatura forte - Qualificazione dei brasatori e degli operatori per la brasatura forte.

In generale, i documenti di riferimento citati sono applicabili nell'ultima edizione e/o revisione valida.

2.2. Altri riferimenti

- ASME BPVC Section IX;
- AWS D1.1/D1.1M;
- API;
- Norme nazionali;
- Specifiche del Richiedente.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 4/13

3. TERMINI, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

La terminologia utilizzata da EUCER nello svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento è in accordo ai documenti menzionati al §2 e, in particolare, tiene conto delle seguenti definizioni:

- Ispettore: persona competente ed idoneamente qualificata, incaricata da EUCER per verificare l'esecuzione delle giunzioni permanenti in conformità alla normativa e/o specifica applicabile e per valutare i risultati dei test ottenuti;
- Qualificazione: insieme delle attività necessarie per valutare l'idoneità ~~dell'operatore della persona e/o delle procedure (esecuzione dei talloni e prove)~~, sulla base delle normative/specifiche di riferimento;
- Giunzione permanente: giunzione che può essere disgiunta solo con metodi distruttivi;
- ~~Operatore: saldatore od operatore di saldatura;~~
- Richiedente: persona/azienda che stipula il contratto con EUCER;
- Datore di Lavoro: persona/azienda responsabile delle attività di saldatura;
- ~~BPQR: Documento mediante il quale EUCER certifica i risultati dei saggi di prova di brasatura e, contestualmente, del procedimento di brasatura BPS;~~
- ~~WPQR: Documento mediante il quale EUCER certifica i risultati dei saggi di prova di saldatura e, contestualmente, del procedimento di saldatura WPS.~~
- Centro d'esame: spazio fisico (luogo) dove viene effettuata la prova di esame.

4. RESPONSABILITÀ

Le responsabilità legate alle attività di certificazione sono ripartite sulle risorse effettivamente coinvolte. La responsabilità di aggiornamento del presente Regolamento è in capo al Responsabile Qualità di EUCER.

5. CONDIZIONI GENERALI

Il Richiedente deve accettare le condizioni riportate nel presente Regolamento e nella specifica offerta economica emessa da EUCER.

Il Richiedente, accettando le condizioni di cui sopra, accetta di permettere l'accesso alle proprie sedi, aree operative, processi, registrazioni, personale, documentazione tecnica agli Ispettori di EUCER, di Ente di Accreditamento e di eventuali Osservatori; sarà cura di EUCER informare il Richiedente con congruo anticipo onde consentire una eventuale riconsiderazione da parte del Richiedente stesso.

Qualora non venga consentito agli ispettori EUCER e/o dell'Ente di Accreditamento di accedere alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni, personale ed alla documentazione tecnica, EUCER provvederà alla interruzione immediata delle attività programmate e provvederà alla revoca immediata del contratto, in accordo alle modalità espresse nel presente Regolamento.

Infine, il Richiedente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna a fornire agli ispettori di EUCER le necessarie informazioni in merito agli eventuali rischi esistenti nell'ambiente di lavoro in cui essi sono destinati ad operare ed assicura l'adozione di tutte le precauzioni possibili per la protezione della salute degli ispettori.

6. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 5/13

EUCER pianifica, con il Richiedente, tutte le attività previste per le attività di certificazione con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, rispetto alla data di assegnazione incarico; il Richiedente e/o il candidato può possono esercitare il suo loro diritto alla ricusazione degli ispettori, a mezzo comunicazione motivata scritta, da formalizzarsi a mezzo PEC e/o Fax e/o raccomandata a/r.

7. PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE

7.1. Generalità

La certificazione del personale, secondo i requisiti delle norme sopra riportate serve a dimostrare la competenza e l'addestramento del personale che opera nel campo delle giunzioni permanenti.

EUCER, previa verifica dell'applicabilità della richiesta, trasmette al richiedente la relativa offerta economica specifica e/o il tariffario vigente, il presente Regolamento ed il modello della domanda.

Il Richiedente presenta la domanda di certificazione ad EUCER utilizzando l'apposito modulo.

EUCER provvede alla valutazione della domanda e comunica al Richiedente il nominativo dell'ispettore incaricato.

Il Richiedente e/o il candidato hanno il diritto di chiedere la sostituzione o ricusare le persone nominate, in caso di motivati conflitti d'interesse, entro cinque 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della notifica.

La certificazione può essere rilasciata ad una persona fisica.

Una volta accettata la domanda, EUCER effettua la qualificazione dell'operatore della persona, in accordo alla normativa applicabile richiesta.

L'ispettore, in via preliminare, verifica formalmente l'identità dell'operatore della persona che esegue la prova; il Richiedente mette a disposizione la copia di documento di identità in corso di validità.

La presenza dell'ispettore EUCER all'esecuzione dei saggi ed all'esecuzione delle prove (se svolte c/o laboratori non accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025) è obbligatoria.

~~La presenza dell'ispettore EUCER all'esecuzione dei saggi ed all'esecuzione delle prove è obbligatoria.~~

L'esecuzione dei talloni di saldatura viene condotta con riferimento ad una specifica di giunzione permanente (nel caso della saldatura, una WPS) resa disponibile dal Datore di lavoro, della ditta Richiedente, approvata da EUCER.

L'attività di certificazione viene svolta soltanto presso la sede del ~~potrà essere condotta indifferentemente presso il Richiedente, presso centri o strutture adeguatamente attrezzate, sia dal punto di vista tecnico che della sicurezza sui luoghi di lavoro, in accordo alle relative disposizioni legislative vigenti.~~

Le prove distruttive necessarie per valutare i saggi ~~potranno essere~~ sono svolte presso laboratori esterni compresi nell'apposito elenco o presso strutture indicate dal Richiedente/Datore di lavoro.

In quest'ultimo caso, la struttura prescelta dovrà operare conformemente ai requisiti tecnici previsti per le prove applicabili, impiegando personale competente e qualificato ed attrezzature idonee, opportunamente calibrate ove previsto.

I laboratori rispondenti a quanto sopra indicato operano con accreditamenti/riconoscimenti quali quelli previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ~~(o equivalenti)~~, per le prove applicabili; in caso contrario, l'ispettore richiederà di effettuare o far effettuare prima dell'esecuzione delle prove, le verifiche tecniche previste dalla procedura applicabile, onde poter approvare il laboratorio.

EUCER aggiorna periodicamente l'elenco delle certificazioni emesse, contenente la ragione sociale del richiedente, nome e cognome ~~del saldatore certificato~~ della persona certificata, la relativa designazione delle certificazioni rilasciate, la norma di riferimento e la data di rilascio.

7.2. Nomina degli Ispettori

EUCER, formalizza l'istruttoria della pratica di certificazione, comunicando al Richiedente:

- Il riferimento della pratica;
- La nomina degli Ispettori;
- ~~Gli eventuali Laboratori esterni incaricati;~~

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 6/13

- La programmazione delle attività.

Il Richiedente e/o il candidato hanno il diritto di chiedere la sostituzione o ricusare le persone nominate, in caso di motivati conflitti d'interesse, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla data della notifica. L'esame di laboratorio viene effettuato solo dopo le prove effettuate ~~dal saldatore~~ dalla persona in esame. Il Richiedente può altresì chiedere la sostituzione dei Laboratori con altri di tipo interno all'organizzazione del Richiedente o esterni; i Laboratori in sostituzione dovranno essere qualificati ed approvati da EUCER onde garantire l'idoneità dei Laboratori stessi alla realizzazione delle prove richieste.

Tali decisioni del Richiedente dovranno essere inviate ad EUCER per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata a/r o Fax.

7.3. Pianificazione degli esami

La preparazione delle sessioni di esame consiste nello stabilire, sulla base delle esigenze dei Richiedenti, il calendario delle varie sessioni di esame.

Per quanto riguarda la disponibilità delle attrezzature presso i centri d'esame, devono essere operative e disponibili le postazioni di saldatura, i materiali base e d'apporto, congruenti, in tipologia e quantità, con le procedure di saldatura oggetto di qualifica dei saldatori, dei brasatori ed operatori.

7.4. Svolgimento degli esami

L'esame consiste in una prova pratica, nell'esecuzione di saggi da saldare o brasare, come richiesto dalle norme di riferimento.

Gli esami si svolgono sotto la responsabilità degli ispettori che devono sovrintendere all'esecuzione dei saggi saldati da parte dei candidati.

Prima di ogni sessione di esame gli ispettori provvedono a:

Verificare che siano disponibili posti di saldatura e materiali base e d'apporto adeguati alle WPS applicabili;

- Verificare la corretta validità delle tarature di amperometri e voltmetri delle saldatrici ad arco elettrico e dei termometri dei fornelli per le saldature ad elettrodo;
- Verificare l'identità dei candidati attraverso il documento di identità in corso di validità;
- Verificare la congruenza dei materiali metallici e base utilizzati (con i certificati 3.1 EN 10204 relativi resi disponibili).

Qualora il Richiedente, nella domanda di certificazione, specifichi anche la verifica delle conoscenze tecniche, gli ispettori provvedono a scegliere le domande teoriche da sottoporre ai candidati.

La verifica delle conoscenze tecniche avviene per iscritto mediante test di valutazione a risposta multipla.

~~La verifica del saggio saldato o brasato consiste nella verifica preliminare della qualità del giunto eseguito mediante esame visivo, in accordo alla norma EN 17637, da parte del candidato e successivamente dall'ispettore.~~

All'esito favorevole delle verifiche preliminare si eseguono delle prove distruttive e non distruttive e, per il superamento dell'esame, il candidato deve raggiungere risultati favorevoli in accordo coi requisiti di accettabilità previsti dalle norme.

Il candidato che non superi l'esame può presentarsi alla sessione successiva disponibile.

Tutta la documentazione inerente l'esame viene chiaramente identificata, esaminata e deliberata dal Comitato di Certificazione.

7.5. Esito negativo degli esami

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 7/13

Qualora la procedura di valutazione dia esito negativo e il Richiedente rinunci a risolvere i rilievi evidenziati, EUCER interrompe l'iter di valutazione della conformità e nega il rilascio del Certificato.

Nei casi di esito negativo della procedura di valutazione, EUCER comunica al Richiedente i motivi dettagliati per tale esito.

In caso di esito negativo, per mancanza o incompletezza delle registrazioni di cui ai punti precedenti, o se la richiesta non avviene nei tempi previsti, deve essere ripetuta la procedura completa di certificazione.

Qualora il Richiedente lo ritenga applicabile, dare avvio ad una procedura di ricorso secondo quanto indicato al seguente §13.2.

8. EMISSIONE DEI CERTIFICATI

Il certificato, numerato, timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'O.N (o da persona delegata) viene inviato al Richiedente a seguito di emissione da parte del Comitato di Certificazione;

Il certificato contiene almeno le seguenti informazioni essenziali:

- Nome e cognome della persona certificata;
- Ragione sociale del datore di lavoro;
- Regolamenti o norme di riferimento;
- Eventuali categorie di riferimento;
- Data di inizio validità;
- Data di delibera;
- Data di scadenza.

Al termine dell'iter certificativo, EUCER invierà al Richiedente la seguente documentazione:

- Certificazione del saldatore o brasatore della persona richiedente;
- WPS/BPS validate, timbrate e firmate da EUCER;
- Rapporti di prova eventuali.

La certificazione di cui sopra sarà conservata presso l'archivio di EUCER per il periodo di validità della certificazione.

In caso di mancata concessione della certificazione, questa è notificata per iscritto al Richiedente indicando chiaramente la motivazione.

EUCER si riserva di trattenere la documentazione nel caso sussistano crediti insoluti nei confronti dei Clienti, fino alla risoluzione degli stessi.

Il Richiedente/Datore di lavoro, in caso di dichiarato smarrimento del certificato, può richiedere a titolo oneroso e per iscritto, l'emissione di ulteriore copia originale del documento.

EUCER emette il certificato sulla base dei verbali emessi dagli ispettori e della documentazione allegata.

In nessun caso EUCER delega ad altri Enti e/o persone l'autorità per l'emissione delle certificazioni.

È possibile la riproduzione del Certificato rilasciato da EUCER qualora riproduca integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti o riduzioni ma deve essere preservata la leggibilità del documento e la sua struttura deve essere preservata.

Il marchio può essere utilizzato a colori o monocromatica.

In caso di sospensione o revoca del Certificato, Richiedente deve cessare immediatamente qualsiasi attività faccia riferimento alla certificazione.

9. VALIDITÀ DEI CERTIFICATI

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 8/13

Le date di inizio della validità e di scadenza del periodo di validità della certificazione, ~~quando applicabili,~~ sono riportate sul certificato e sono quelle definite dal codice/specifica di riferimento; in particolare, valgono le indicazioni riportate nei punti successivi.

EUCER in ogni caso segnalerà al Datore di lavoro il termine del periodo di validità 3 (tre) mesi prima della scadenza del certificato.

La certificazione ~~dell'operatore~~ della persona è valida per un periodo che dipende dalle norme di riferimento applicate, eventualmente integrate dalle norme armonizzate applicabili, purché il certificato sia confermato, mediante firma ogni 6 (sei) mesi del Datore di lavoro o del Coordinatore di saldatura, il quale attesti che le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- ~~Il saldatore~~ La persona certificata deve effettuare regolarmente il lavoro di saldatura per il quale è certificato, poiché non sono ammesse interruzioni per un periodo maggiore di 6 (sei) mesi;
- Il lavoro ~~del saldatore~~ della persona certificata deve essere generalmente in accordo con le condizioni di saldatura utilizzate nella prova di certificazione;
- Non ci devono essere particolari ragioni per mettere in dubbio l'abilità e le conoscenze tecniche ~~del saldatore~~ della persona certificata.

Questo conferma che ~~il saldatore~~ la persona certificata ha lavorato nel contesto del campo di validità ed estende la validità della certificazione per un ulteriore periodo di 6 (sei) mesi.

Se una qualsiasi delle suddette condizioni non è soddisfatta, la certificazione viene di fatto invalidata.

EUCER comunica al Richiedente l'approssimarsi delle scadenze delle certificazioni con un preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni solari e le relative modalità di rinnovo delle medesime.

La verifica di rinnovo deve essere svolta precedentemente alla data di scadenza del certificato.

Il richiedente può scegliere le modalità di rinnovo ammesse dalle norme di riferimento, inoltre, si precisa che non è ammissibile il rinnovo secondo quanto previsto al 9.3 c) della ISO 9606-1.

9.1. Prolungamento della validità

In generale, al termine della validità del certificato ~~della persona~~ dell'operatore, in dipendenza delle norme di riferimento applicate eventualmente integrate dalle norme armonizzate applicabili, questi potrà effettuare nuovamente le prove di certificazione.

Qualora le norme di riferimento lo prevedano, EUCER potrà prolungare, mediante verifiche e/o evidenze oggettive sull'attività svolta ~~dall'operatore~~ dalla persona certificata durante il periodo di validità del certificato o rinnovare le certificazioni prossime alla scadenza.

Il Richiedente deve presentare la richiesta di prolungamento della validità della certificazione entro la data di scadenza del certificato, con un anticipo tale che anche l'intervento dell'Ispettore possa avvenire entro tale data, sottoponendo all'esame di EUCER la documentazione di cui ai punti seguenti:

- Originale del certificato, con firme da parte del Datore di lavoro o del Coordinatore ogni sei mesi sul certificato ~~dell'operatore~~ della persona, nello spazio previsto per le conferme di validità;
- Copia dei rapporti di prove distruttive o non distruttive di tipo volumetrico, relativi a due saldature eseguite negli ultimi 6 (sei) mesi del periodo di validità del certificato, con rintracciabilità ~~dell'operatore~~ della persona e delle procedure di saldatura impiegate;
- Copia delle specifiche di saldatura, che dovranno essere congruenti con i campi di validità del certificato.

Di norma, la verifica della documentazione avviene presso il Datore di lavoro ~~del saldatore~~ della persona da certificare ed è effettuata da un Ispettore.

L'intera pratica di rinnovo, composta dai documenti sopracitati, viene poi inviata ad EUCER per opportuna verifica ed eventuale approvazione.

A seguito della verifica con risultati soddisfacenti, EUCER concede il prolungamento di validità del certificato a partire dalla data di scadenza, trasmettendo l'originale del certificato firmato dall'Ispettore nell'apposito spazio.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 9/13

Il Datore di lavoro può richiedere a EUCER il prolungamento della validità di certificati emessi da altri Enti nazionali ed internazionali, che EUCER si riserva comunque di valutare, secondo le medesime modalità sopra descritte.

In questo caso, a seguito della verifica con risultati soddisfacenti, EUCER trasmetterà un proprio certificato; la data di emissione del nuovo certificato di EUCER coinciderà con quella di scadenza del vecchio certificato.

10. INTERRUZIONE ITER DI CERTIFICAZIONE, SOSPENSIONE O REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

10.1. Interruzione dell'iter di certificazione

L'interruzione dell'iter di certificazione, da parte del Richiedente, non comporta la cessazione delle pratiche amministrative aperte, la chiusura delle quali, comprensiva degli eventuali oneri, rimane a carico del Richiedente.

10.2. Sospensione della certificazione

Per le certificazioni che prevedono un periodo di validità definito, EUCER può sospendere la certificazione nei seguenti casi:

- Qualora si riscontrino gravi carenze nell'attività svolta sulla base di reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;
- Qualora si faccia un uso scorretto o ingannevole della certificazione;
- Qualora il Datore di lavoro non accetti eventuali modifiche al presente Regolamento di certificazione;
- Qualora il Richiedente risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da EUCER per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi;
- Qualora il Richiedente abbia richiesto volontariamente la sospensione;

Il provvedimento di sospensione viene notificato al Datore di lavoro mediante comunicazione PEC o Raccomandata a/r, con facoltà di anticipare detta comunicazione mediante Fax e/o E-mail; nella comunicazione viene indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

A seguito della sospensione il Richiedente deve:

- Non utilizzare o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- Non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
- Astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.

Le spese sostenute da EUCER per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico del Datore di lavoro.

Qualora il Datore di lavoro non dovesse risolvere, nel tempo stabilito, le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, EUCER provvede a sanzionare il Datore di lavoro con la revoca del Certificato.

Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 (sei) mesi; trascorso tale termine, la sospensione viene commutata automaticamente in revoca della certificazione.

Il provvedimento di sospensione può essere ritirato solo a condizione che il Datore di lavoro dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

10.3. Revoca della certificazione

La certificazione può essere definitivamente revocata da EUCER nei seguenti casi:

- Qualora persistano le situazioni citate nel precedente paragrafo nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione;

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 10/13

- Qualora il Richiedente risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da EUCER per più di 8 (otto) mesi;
- Qualora il Datore di lavoro continui ad utilizzare certificazioni sospese;
- Qualora il Datore di lavoro faccia uso ingannevole della Certificazione o del marchio;
- Qualora EUCER riscontri grave inosservanza del presente Regolamento da parte del Datore di lavoro;
- Qualora EUCER abbia evidenza di contraffazione del certificato emesso;
- Qualora il Datore di lavoro abbia richiesto volontariamente la revoca.

Il provvedimento di revoca viene comunicato al Datore di lavoro mediante PEC o raccomandata a/r, con facoltà di anticipare la comunicazione mediante Fax e/o E-mail.

A seguito della revoca, il Datore di lavoro deve:

- Distruggere o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
- Non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
- Cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

11. LOGO ACCREDIA

Al Datore di lavoro non è permesso utilizzare in alcun modo il marchio dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA in relazione alle certificazioni emesse da EUCER.

12. RECLAMI E RICORSI

12.1. Reclami

EUCER prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da EUCER.

Per tutti i reclami ricevuti, EUCER provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, EUCER informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:

- ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di EUCER vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
- ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un “oggetto” certificato una persona certificata e giudicato giudicata idoneo idonea da parte di EUCER in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica. EUCER provvede a verificare la correttezza

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 11/13

dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di EUCER si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di EUCER ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), EUCER provvede a notificare, per iscritto, al cliente (fabbricante del prodotto o equiparato) il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva. La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione da parte di EUCER. Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, EUCER fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.

Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità di EUCER lo stesso è posto all'attenzione del meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità, che può segnalare l'accaduto all'ente di accreditamento e all'Autorità competente; EUCER valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, EUCER fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, EUCER, dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

EUCER richiede inoltre ai Soggetti intestatari delle certificazioni di mantenere registrazioni dei reclami avanzati nei loro confronti dagli utenti dei prodotti certificati, mettendo tali registrazioni a disposizione di EUCER su richiesta di quest'ultimo.

In relazione a tali reclami, EUCER interviene nei confronti dell'intestatario della certificazione, richiedendo di adottare i provvedimenti del caso, e documenta tali interventi ed i risultati conseguiti.

Tutti i reclami sono opportunamente registrati in un apposito registro.

12.2. Ricorsi

I ricorsi avverso decisioni assunte o atti compiuti da EUCER vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

EUCER conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

In EUCER chi esamina i ricorsi è indipendente rispetto al provvedimento oggetto del ricorso stesso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente paragrafo, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Responsabile Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta dal Responsabile Tecnico della Divisione Operativa interessata, dal Direttore e dall'Amministratore Unico.

Entro i 3 (tre) mesi successivi alla presentazione dell'appello, EUCER provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 12/13

13. CORRISPETTIVI

Gli importi per la certificazione sono determinati sulla base del Tariffario vigente valutate le caratteristiche dello specifico prodotto.

Gli importi sono comunicati al Richiedente nell'offerta economica.

Le condizioni di pagamento sono indicate nell'offerta economica inviata al Richiedente.

Il mancato versamento degli importi dovuti, secondo le modalità sottoscritte nell'Offerta/Contratto comporteranno la non effettuazione da parte di EUCER dell'attività e, ove applicabile, l'emissione di una lettera di diffida che può comportare la sospensione o la revoca della certificazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

14. MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

Nel caso si presentino modifiche ai requisiti della certificazione, rese necessarie a seguito di modifiche o aggiornamenti del panorama legislativo, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto da EUCER ai Fabbricanti interessati con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.

L'adeguamento alle nuove disposizioni sarà obbligatorio entro la data di entrata in vigore delle stesse.

Se necessario, le certificazioni rilasciate e gli intestatari delle stesse potranno essere sottoposti a nuova verifica per una valutazione integrativa entro tale data.

EUCER risponderà ad eventuali richieste di delucidazioni in merito da parte del Richiedente.

Il mancato adeguamento da parte degli intestatari in questione alle misure stabilite, nei tempi previsti, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia; eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

15. RISERVATEZZA

EUCER garantisce la riservatezza di tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) e/o informazioni dei quali il personale di EUCER, sia interno che esterno, coinvolto nelle attività di valutazione tecnica, sorveglianza, verifica e certificazione, di cui venga a conoscenza nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni.

16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 (PRIVACY)

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dal Richiedente verranno trattati da EUCER al fine di assicurare un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali.

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici, manuali e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Il conferimento dei dati personali del Richiedente è pertanto indispensabile in relazione al corretto svolgimento dei rapporti contrattuali con la conseguenza che, l'eventuale rifiuto di fornirli, determinerà l'impossibilità per EUCER di dar corso ai medesimi rapporti.

I dati di tipo anagrafico vengono raccolti e trattati da EUCER con l'esclusiva finalità di gestire e coordinare le attività previste dal presente regolamento e di svolgere le pratiche di tipo amministrativo/contabile.

	REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE Regolamento di Certificazione di saldatori, brasatori ed operatori di materiali metallici	N° documento: RC03	Rev.: 2
		Data: 23/02/23	Pagina: 13/13

I dati relativi ai prodotti vengono raccolti e trattati per ottemperare agli obblighi imposti ad EUCER in qualità di Organismo Notificato; in tale ambito i dati potranno essere trasmessi agli Enti preposti alla sorveglianza di EUCER.

Titolare dei dati personali è EUCER s.r.l., con sede a Firenze in Viale Alessandro Volta n. 50/a.

Ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003 il Richiedente può, in ogni momento, avere accesso ai propri dati personali trattati da EUCER, ad esempio al fine di richiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, fatti salvi gli obblighi e le disposizioni di legge che vincolano EUCER, in quanto Organismo Notificato, alla conservazione di determinate informazioni.

17. MODIFICHE

Le eventuali modifiche apportate al presente Regolamento verranno rese disponibili da EUCER sul proprio sito web www.eucer.com e ne darà comunicazione al Richiedente mediante PEC, raccomandata a/r, Fax o e-mail.

Il Richiedente ha 30 (trenta) giorni solari di tempo per comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche e, trascorso tale termine senza comunicazioni del Richiedente, la nuova edizione del presente Regolamento verrà ritenuta accettata per silenzio-assenso.

18. ALLEGATI

- Domanda di certificazione